

Bergamo, 24 luglio 2006

Tra

- l'Associazione Costruttori Edili della Provincia di Bergamo, rappresentata dal Presidente Dott. Paolo Ferretti, assistito dalla delegazione

e

le Organizzazioni Sindacali provinciali della Provincia di Bergamo, in ordine alfabetico,

- la Federazione Italiana Provinciale lavoratori edili affini e del legno FeNEAL/UIIL, rappresentata dal Segretario sig. Duilio Magno e dai componenti la Segreteria;
- il Sindacato Lavoratori dell'Edilizia aderente alla Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini FILCA/CISL, rappresentato dal Segretario signor Battista Villa e dai componenti la Segreteria;
- la Federazione Provinciale Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industrie affini ed estrattive FILLEA/CGIL, rappresentata dal Segretario signor Alessandro Fusini e dai componenti la Segreteria;

visti

- l'art. 38 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro 20 maggio 2004;
- l'Accordo Sindacale Nazionale del 23 marzo 2006

si conviene quanto segue

per la stipula del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, da valere nella Provincia di Bergamo per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel CCNL 20 maggio 2004 e per i lavoratori da esse dipendenti secondo quanto previsto nella PREMESSA del medesimo contratto.

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DI AMBITO TERRITORIALE

In considerazione del rilevante ruolo svolto dagli Rlst nelle aziende presso le quali gli stessi operano nell'attuazione delle disposizioni relative alla sicurezza si concorda sulla necessità di una intensificazione della loro azione nelle imprese che occupano sino a 15 dipendenti.

A tal fine si ritiene necessario che:

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Ars, nel predisporre il piano generale dell'attività dei Rlst da valere per l'anno civile successivo, nel quale sono inseriti i programmi di attività dei singoli Rlst, con i relativi costi, proceda ad una maggiore e più puntuale programmazione dell'attività dei singoli RLST.

Inoltre l'Ars, oltre alla programmazione delle modalità di esecuzione dei compiti e delle funzioni proprie dei Rlst, definirà le misure di protezione e di promozione della sicurezza alle

quali si intende, anno per anno, portare particolare attenzione attraverso l'azione che gli stessi Rlst svolgono a favore delle imprese operanti nella zona di volta in volta loro assegnate.

2. Il Cpt, consultato l'ARS, verifichi se vi sia la necessità di svolgere una formazione aggiuntiva a favore sia dei Rlsa che dei Rlst.

Nel corso di questa indagine il Cpt dovrà individuare anche gli specifici temi sui quali si debba sviluppare l'attività formativa aggiuntiva e formulare, se del caso, una proposta di programma formativo.

L'indagine esplorativa deve essere presentata dal Cpt alle Parti sottoscritte entro il 31.12.2006, affinché queste, considerato quanto emerge dalla ricerca compiuta, valutino se adottare a favore dei soggetti sopra indicati azioni formative specifiche.

CPT E SCUOLA EDILE

Il Comitato Paritetico Territoriale e la Scuola Edile sono chiamate ad individuare ed intensificare la comune programmazione e realizzazione nel campo della formazione sulla sicurezza.

Il Comitato Paritetico Territoriale e la Scuola Edile sono quindi invitati a realizzare azioni formative, anche per mezzo di interventi formativi diretti nei cantieri, promuovendo e realizzando attività formative specifiche sulla sicurezza, intervenendo su quelle tipologie lavorative che gli enti predetti ritengono prioritari.

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

La possibile ed eventuale entità dell'elemento economico territoriale di cui alla lettera d) dell'art. 38 e all'art. 46 del CCNL 20 maggio 2004, da valere dal 01.07.2006 al 31 agosto 2007 sarà determinata dalle variazioni percentuali degli indicatori individuati nell'allegato 1) al presente accordo, del quale forma parte integrante. L'entità dell'elemento economico territoriale non potrà comunque essere superiore alla misura massima del 3% definita dal punto 1 del terzo paragrafo dell'accordo sindacale nazionale 23 marzo 2006.

La possibile ed eventuale entità dell'elemento economico territoriale di cui alla lettera d) dell'art. 38 e all'art. 46 del CCNL 20 maggio 2004, da valere per il periodi successivi al 31 agosto 2007 sarà determinata dalle variazioni percentuali degli indicatori individuati nell'allegato 2) al presente accordo, del quale forma parte integrante. L'entità dell'elemento economico territoriale non potrà comunque essere superiore alla ulteriore misura massima del 4% definita dal punto I del terzo paragrafo dell'accordo sindacale nazionale 23 marzo 2006.

Le tabelle allegate al presente accordo determinano l'elemento economico territoriale con riferimento al III livello. Per gli altri livelli l'elemento economico territoriale viene determinato per mezzo della parametrizzazione prevista dal CCNL.

Quindi, per gli anni 2006 e 2007, gli importi massimi definiti in via presuntiva, sulla base degli indicatori considerati, sono i seguenti:

	Dal 01.07.2006		Dal 01.09.2007	
	Orario	mensile	orario	mensile
Quadri e impiegati di 1 [^] super		35,92		83,81
Impiegati di 1 [^]		32,32		75,42
Impiegati di 2 [^]		26,94		62,85
Impiegati ed operai di quarto livello	0,15	25,14	0,34	58,66
Impiegati di 3 [^] ed operai specializzati	0,14	23,34	0,32	54,47
Impiegati di 4 [^] ed operai qualificati	0,12	21,01	0,28	49,02
Impiegati di 4 [^] I° impiego ed op comuni	0,10	17,96	0,24	41,90
Custodi, portinai, fattorini	0,09		0,21	
Custodi, portinai, guardiani(con alloggio)	0,08		0,19	

Le parti concordano che gli importi in atto al 30.06.2006 dell'elemento economico territoriale sono conglobati dal 01.07.2006 nell'indennità territoriale di settore per gli operai e nel premio di produzione per gli impiegati.

ASSISTENZE

Nell'ambito dell'attuazione dell'istituto della trasferta come previsto dall'accordo nazionale del 23 marzo 2006, le Parti sottoscritte si impegnano ad attivarsi presso le proprie rappresentanze regionali affinché si realizzi il necessario processo di omogeneizzazione delle prestazioni extracontrattuali e delle relative contribuzioni.

Le parti sottoscritte si impegnano a definire entro il 30 settembre 2006 un'assistenza per l'erogazione di un sussidio a favore dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile per il periodo di carenza malattia. Tale sussidio, la cui entità ci si riserva di definire successivamente, sarà erogato solo agli operai che nei dodici mesi precedenti l'evento di malattia oggetto dell'assistenza non abbiano avuto più di tre eventi di malattia.

MENSA OPERAI

A decorrere dal 01.07.2006 l'indennità sostitutiva di mensa di cui al 6° comma dell'art.6 del CCPL 24 ottobre 2002 del medesimo articolo viene fissata in Euro: 6,00 giornaliera. Detta indennità passerà ad € 6,80 giornaliera dal 01.01.2008.

INDENNITÀ DI TRASPORTO OPERAI

L'indennità di trasporto di cui all'art. 7 del CCPL 24 ottobre 2002 viene fissata a decorrere dal 01.07.2006 in euro 1,84 giornaliera. Detta indennità passerà ad € 2,08 giornaliera a decorrere dal 01.01.2008.

INDENNITÀ DI MENSA IMPIEGATI

A decorrere dal 01.07.2006 la misura dell'indennità sostitutiva di mensa prevista dall'art. 24 del CCPL 24 ottobre 2002 è stabilita in Euro 115,00 mensili. Detta indennità passerà ad € 130,00 mensili a decorrere dal 01.01.2008

INDENNITÀ TRASPORTO IMPIEGATI

A decorrere dal 01.07.2006 la misura dell'indennità trasporto prevista dall'art. 25 del CCPL 24 ottobre 2002 è stabilita in Euro 35,00 mensili. Detta indennità passerà ad € 39,00 mensili a decorrere dal 01.01.2008

APE ORDINARIA

Con riferimento al 1° comma dell'art. 11 del CCPL 24 ottobre 2002 il contributo a carico dei datori di lavoro per la copertura degli oneri derivanti dalla disciplina dell'Anzianità Professionale Edile Ordinaria, viene stabilito, a decorrere dal 01.07.2006, nella misura del 4,50%.

MUTUALIZZAZIONE DI ONERI VARI

Con riferimento al 2° comma dell'art. 16 del CCPL 24 ottobre 2002 il contributo a carico dei datori di lavoro per la copertura degli oneri derivanti dalla disciplina della disciplina di mutualizzazione di oneri vari viene stabilito, a decorrere dal 01.07.2006, nella misura dello 0,75%

FONDO PER LA SICUREZZA

Con riferimento al 4° comma dell'art. 33 "Fondo per la Sicurezza" del CCPL 24 ottobre 2002 il contributo a carico dei datori di lavoro per la copertura degli oneri previsti dal 1° e dal 2° comma del medesimo art. 33 viene stabilito, a decorrere dal 01.07.2006, nella misura del 0,10%.

VALIDITÀ DECORRENZA E DURATA

Il contratto integrativo della provincia di Bergamo come modificato da presente accordo si applica a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, salvo le diverse decorrenze previste nei singoli articoli, ed ha a valere sino al 31.12.2009, fatte salve disposizioni diverse derivanti dalla contrattazione nazionale.

Letto, confermato e sottoscritto.

ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI
DELLA PROVINCIA DI BERGAMO (A.C.E.B.)

FeNEAL/UII

FILCA/CISL

FILLEA/CGIL

Allegato 1) all'accordo sindacale provinciale del 24 luglio 2006

Allegato C) art 27

Tabella per la determinazione dell'elemento economico territoriale per la Provincia di Bergamo per il periodo 1° luglio 2006 - 31 agosto 2007

Numero Lavoratori			Incidenza 30%	Importo mensile	Quota oraria
Sopra			12.500	27,0880	0,0540
Da	10.501	a	12.500	23,7020	0,0472
Da	8.500	a	10.500	20,3160	0,0405
Da	8.499	a	6.500	16,9300	0,0337
Da	6.499	a	5.000	13,5440	0,0270
Sotto			5.000		

Numero Imprese			Incidenza 30%	Importo mensile	Quota oraria
Sopra			1.400	27,0880	0,0540
Da	1.201	a	1.400	23,7020	0,0472
Da	1.000	a	1.200	20,3160	0,0405
Da	999	a	800	16,9300	0,0337
Da	799	a	600	13,5440	0,0270
Sotto			600		

Ore medie lavorate			Incidenza 30%	Importo mensile	Quota oraria
Sopra			1.400	27,0880	0,0540
Da	1.201	a	1.400	23,7020	0,0472
Da	1.000	a	1.200	20,3160	0,0405
Da	999	a	800	16,9300	0,0337
Da	799	a	600	13,5440	0,0270
Sotto			600		

Ore C.I.G. mancanza lavoro			Incidenza 5%	Importo mensile	Quota oraria
Da	20.000	a	39.999	4,7404	0,00944
Da	40.000	a	59.999	4,0632	0,00809
Da	60.000	a	120.000	3,3860	0,00675
Da	120.001	a	160.000	2,7088	0,00540
Da	160.001	a	200.000	2,0316	0,00405
Oltre	200.000			0,0000	0

Monte salari in milioni			Incidenza 5%	Importo mensile	Quota oraria
Oltre	110			4,7404	0,00944
Da	90	a	110	4,0632	0,00809
Da	70	a	90	3,3860	0,00675
Da	70	a	65	2,7088	0,00540
Da	65	a	60	2,0316	0,00405
Sotto			60	0,0000	0

Allegato 2) all'accordo sindacale provinciale del 24 luglio 2006

Allegato C) art 27

Tabella per la determinazione dell'elemento economico territoriale per la Provincia di Bergamo a decorrere dal 1.09.2007

Numero Lavoratori			Incidenza 30%	Importo mensile	Quota oraria
sopra			12.500	36,2960	0,1259
da	10.501	a	12.500	31,7590	0,1102
da	8.500	a	10.500	27,2220	0,0945
da	8.499	a	6.500	22,6850	0,0787
da	6.499	a	5.000	18,1480	0,0630
sotto			5.000		0

Numero Imprese			Incidenza 30%	Importo mensile	Quota oraria
sopra			1.400	36,2960	0,1259
da	1.201	a	1.400	31,7590	0,1102
da	1.000	a	1.200	27,2220	0,0945
da	999	a	800	22,6850	0,0787
da	799	a	600	18,1480	0,0630
sotto			600		0

Ore medie lavorate			Incidenza 30%	Importo mensile	Quota oraria
sopra			1.400	36,2960	0,1259
da	1.201	a	1.400	31,7590	0,1102
da	1.000	a	1.200	27,2220	0,0945
da	999	a	800	22,6850	0,0787
da	799	a	600	18,1480	0,0630
sotto			600		0

Ore C.I.G. mancanza lavoro			Incidenza 5%	Importo mensile	Quota oraria
da	20.000	a	39.999	6,3518	0,02204
da	40.000	a	59.999	5,4444	0,01889
da	60.000	a	120.000	4,5370	0,01574
da	120.001	a	160.000	3,6296	0,01259
da	160.001	a	200.000	2,7222	0,00945
oltre			200.000	0,0000	0

Monte salari in milioni			Incidenza 5%	Importo mensile	Quota oraria
oltre			110	6,3518	0,02204
da	90	a	110	5,4444	0,01889
da	70	a	90	4,5370	0,01574
da	70	a	65	3,6296	0,01259
da	65	a	60	2,7222	0,00945
sotto			60	0,0000	0